The first of the state of the s

Emendamento del Governo modificativo all'articolo 2 del Decreto Delegato 6 marzo 2025 n.32:

"Art. 2

(Modifica dell'articolo 7 del Decreto Delegato 25 maggio 2021 n.94)

- 1. Il comma 5, dell'articolo 7 del Decreto Delegato 25 maggio 2021 n.94 è così sostituito:
- "5. Fatto salvo quanto indicato al comma 8 per i dirigenti con vecchio regime retributivo, in caso di valutazione finale positiva il Congresso di Stato dispone il rinnovo dell'incarico e dell'assegnazione già attribuiti. Il Congresso di Stato può inoltre disporre:

## a ) il rinnovo dell'incarico e dell'assegnazione già attribuiti;

- b) a) qualora siano vacanti posizioni dirigenziali a parametro ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3 del Decreto Delegato 6 marzo 2013 n.21 e successive modifiche, il conferimento di altro incarico di pari o maggiore rilievo gestionale ed economico, con nuova decorrenza del periodo di prova;
- e) b) il conferimento di incarico anche di rilievo gestionale ed economico inferiore, con nuova decorrenza del periodo di prova, alla presenza delle seguenti condizioni:
  - 1) qualora sussista il consenso del Dirigente interessato;
  - 2) qualora il Dirigente interessato rientri fra coloro che sono indicati all'articolo 1, commi 6 e 7 del Decreto Delegato 6 marzo 2013 n.21 e successive modifiche e non possa essere ulteriormente rinnovato nella medesima posizione in ragione del raggiungimento del termine massimo stabilito dalla normativa in materia di durata continuativa degli incarichi dirigenziali soggetti all'obbligo di rotazione.".
- 2. Dopo il comma 5, dell'articolo 7 del Decreto Delegato n.94/2021, così come novellato dal comma 1, è aggiunto il seguente comma 5 bis:

"5 bis. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano ai Direttori di Dipartimento in ragione del regime speciale loro applicabile ai sensi dell'articolo 20, commi 2 e 3 della Legge n.188/2011.".

## Emendamento del Governo modificativo all'articolo 4 del Decreto Delegato 13 dicembre 2024 n.196:

Art. 4

(Modifica all'articolo 76 della Legge n.188/2011)

- 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 76 della Legge n.188/2011 è aggiunto il seguente comma 6 bis:
- "6 bis. Qualora siano pendenti processi di modifica e riorganizzazione, già approvate con delibera del Congresso di Stato, di Unità Organizzative (UO), Aziende Autonome di Stato, Enti Pubblici ed organi amministrativi apicali le cui posizioni dirigenziali siano soggette all'obbligo di rotazione il periodo massimo di nove anni stabilito nei predetti commi può essere prorogato di un ulteriore anno.".

200%